



Città di Lucca

Amministrazione comunale

04 - Settore Servizi alle Imprese, all'Attività Edilizia e all'Istruzione - Dirigente

Ordinanza n. 1557 del 21/09/2017

Oggetto: DIVIETO DI VENDITA, PER ASPORTO, DI ALIMENTI E BEVANDE IN CONTENITORI RIGIDI E DI BEVANDE AVENTI CONTENUTO ALCOLICO SUPERIORE AL 5% IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "SUMMER FESTIVAL CONCERTO ROLLING STONES" DEL 23/09/2017

IL SINDACO

Premesso che:

- il giorno 23 settembre 2017, presso l'ex campo Balilla, avrà luogo il concerto della band *Rolling Stones*;

Richiamata:

- la nota prot. n. 109599 del 18/09/2017 con cui la Questura di Lucca richiede l'emissione di una ordinanza, per motivi di ordine e sicurezza pubblica ed a tutela della pubblica incolumità, anche in conformità alle disposizioni impartite con circolari del Capo della Polizia, rivolta ai titolari degli esercizi commerciali, di somministrazione, di attività artigianali del settore alimentare, circoli ed altri punti di ristoro, anche mobili, ubicati nell'intera area di spettacolo e delle aree di prefiltraggio, e nelle sue immediate vicinanze, finalizzata ad imporre le limitazioni sotto riportate, dalle ore 10.00 del 23/09/2017 alle ore 6.00 del 24/09/2017, in occasione dello svolgimento della manifestazione denominata Summer Festival 2017, in concomitanza del concerto della band *Rolling Stones*, in programma presso l'ex Campo Balilla il 23 settembre 2017, dalle ore 21.00 alle ore 23.30, per quanto sopra le misure richieste e proposte sono:

1) ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 267/2000, agli esercizi commerciali, di somministrazione, di attività artigianali del settore alimentare, circoli e altri punti di ristoro, anche mobili, e per mezzo di distributori automatici, il divieto di vendita per asporto e/o somministrazione (con esclusione della somministrazione al tavolo effettuata congiuntamente al pasto) di bevande di qualunque genere e di alimenti contenuti in contenitori rigidi, quali metallo e/o vetro che, in caso di turbative all'ordine pubblico e/o disordini potrebbero essere utilizzati anche come oggetti contundenti, e quindi, come armi improprie, limitatamente agli esercizi commerciali, di somministrazione, di attività artigianali del settore alimentare, circoli ed altri punti di ristoro, anche mobili, ubicati nelle seguenti vie e piazze:

tutto il centro storico compreso all'interno delle Mura Urbane, viale Giusti, via Monte Grappa, via Mazzini, piazzale Ricasoli, viale Regina Margherita, viale della Repubblica, via Montanara, viale Cavour, viale G. Carducci, viale Papi, viale C. del Prete, via Batoni, viale Marti, viale Marconi, viale Pacini, viale Cadorna, via di Tiglio, viale Castracani (sino all'intersezione con via di Tiglio), via Barbantini, via Gianni, via Barbantini (dietro Campo di Marte, compresa l'area di parcheggio), via delle Cornacchie, via dell'Ospedale, via M. Civitali, via G. Galilei, piazzale Don Baroni, via Tagliate di S. Anna, via Cavalletti, via delle Rose, via Sant'Anna, via Pisana, via San Donato, viale Luporini, piazzale Italia, via I. Nieri, viale Europa, viale S. Concordio (dall'intersezione con viale Europa), via della Formica, via Savonarola, via Urbicciani, via Consani, via Nottolini, via Cavour, piazzale Ricasoli, piazzale Curtatone, via Mazzini, via N. Sauro, via Macelli, via Orzali, via di Tiglio;



2) ai sensi dell'art. 5, comma 2, della Legge n. 287/1991 e dell'art. 50 del d.lgs. n. 267/2000, agli esercizi commerciali e di somministrazione e vendita, attività artigianali del settore alimentare, circoli e altri punti di ristoro, anche mobili, e per mezzo di distributori automatici, il divieto di vendita e/o somministrazione (con esclusione della somministrazione al tavolo effettuata congiuntamente al pasto) di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 5% del volume, e il divieto di vendita per asporto e/o somministrazione (con esclusione della somministrazione al tavolo effettuata congiuntamente al pasto) di bevande di qualunque genere contenute in contenitori rigidi, quale latta e /o vetro, limitatamente agli esercizi ubicati nelle seguenti vie o piazze:

viale Giusti, via Monte Grappa, via Mazzini, piazzale Ricasoli, VIA Montanara, via Regina Margherita, via Cavour, via I.Nieri, via Pascoli, via Leporini (tra piazzale Boccherini e piazzale Italia), piazzale Italia, Via Carignani, via S.Donato, via Catalani, piazzale Boccherini;

3) limitatamente agli esercizi commerciali ed ai punti di ristoro compresi quelli allestiti dagli organizzatori dell'evento) situati all'interno dell'area di pubblico spettacolo e delle aree di prefiltraggio il divieto di vendita e/o somministrazione (con esclusione della somministrazione al tavolo congiuntamente al pasto) di bevande aventi contenuto alcolico superiore al 5% del volume e il divieto per asporto e/o somministrazione (con esclusione della somministrazione al tavolo congiuntamente al pasto) di bevande di qualunque genere contenute in contenitori rigidi, quale latta e/o vetro ubicati all'interno dell'area di spettacolo e delle aree di prefiltraggio, come da planimetria allegata alla "Relazione Tecnica Generale";

4) il divieto, per chiunque circoli all'interno dell'area di cui al punto 1) di portare al seguito recipienti e/o contenitori di vetro o latta, di qualsiasi genere;

5) estensione di tali divieti anche agli ambulanti autorizzati a sostare nelle zone previste, negli stessi giorni ed orari di cui sopra;

dato atto che:

- gli esercenti di cui ai punti 1), 2) e 3) dovranno informare l'utenza di tali divieti mediante l'apposizione di avvisi o cartelli informativi apposti all'ingresso dei rispettivi esercizi commerciali e/o rivendite;

- per il notevole numero di operatori commerciali coinvolti e interessati al provvedimento *de quo* risulta estremamente difficile e dispendiosa, peraltro in brevissimo tempo, una notificazione individuale, si procederà ai sensi dell' art. 8, comma 3, della Legge n. 241/1990, a tenore del quale: "*qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima*"; quindi, l'esecutività del presente atto decorrerà dal momento della pubblicazione all'albo pretorio *on line* del comune di Lucca;

visti, fra gli altri:

- il TULPS, approvato con R.D. 773/1931 ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 635/1940, la L.R.T. 28/05, il d.lgs. 267/2000 (art. 50), la L. 287/1991, il D.lgs.14/2017 convertito in L.48/2017, dispositivo in materia di sicurezza della città e la circolare del Ministero dell'Interno, dipartimento della Pubblica Sicurezza, nr.555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017 e successive modifiche ed integrazioni e alla luce delle disposizioni del Comitato Provinciale del e della nota della Questura di Lucca prot n. 109599 del 28/07/2017, prot. 86133 del 18/09/201;

ORDINA

per tutte le ragioni, di fatto e di diritto, espresse in parte motiva, in occasione dello svolgimento della manifestazione denominata Summer Festival 2017, in concomitanza del concerto della band



Rolling Stones, in programma presso l'ex Campo Balilla il 23 settembre 2017, dalle ore 10.00 del 23/09/2017 alle ore 6.00 del 24/09/2017, quanto segue e sotto specificato:

1) ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 267/2000, agli esercizi commerciali, di somministrazione, di attività artigianali del settore alimentare, circoli e altri punti di ristoro, anche mobili, e per mezzo di distributori automatici, il divieto di vendita per asporto e/o somministrazione (con esclusione della somministrazione al tavolo effettuata congiuntamente al pasto) di bevande di qualunque genere e di alimenti contenuti in contenitori rigidi, quali metallo e/o vetro che, in caso di turbative all'ordine pubblico e/o disordini potrebbero essere utilizzati anche come oggetti contundenti, e quindi, come armi improprie, limitatamente agli esercizi commerciali, di somministrazione, di attività artigianali del settore alimentare, circoli ed altri punti di ristoro, anche mobili, ubicati nelle seguenti vie e piazze:

tutto il centro storico compreso all'interno delle Mura Urbane, viale Giusti, via Monte Grappa, via Mazzini, piazzale Ricasoli, viale Regina Margherita, viale della Repubblica, via Montanara, viale Cavour, viale G. Carducci, viale Papi, viale C.del Prete, via Batoni, viale Marti, viale Marconi, viale Pacini, viale Cadorna, via di Tiglio, viale Castracani (sino all'intersezione con via di Tiglio), via Barbantini, via Gianni, via Barbantini (dietro Campo di Marte, compresa l'area di parcheggio), via delle Cornacchie, via dell' Ospedale, via M.Civitali, via G.Galilei, piazzale Don Baroni, via Tagliate di S.Anna, via Cavalletti, via delle Rose, via Sant'Anna, via Pisana, via San Donato, viale Luporini, piazzale Italia, via I.Nieri, viale Europa, viale S.Concordio (dall'intersezione con viale Europa), via della Formica, via Savonarola, via Urbicciani, via Consani, via Nottolini, via Cavour, piazzale Ricasoli, piazzale Curtatone, via Mazzini, via N,Sauro, via Macelli, via Orzali, via di Tiglio;

2) ai sensi dell'art. 5, comma 2, della Legge n. 287/1991 e dell'art. 50 del d.lgs. n. 267/2000, agli esercizi commerciali e di somministrazione e vendita, attività artigianali del settore alimentare, circoli e altri punti di ristoro, anche mobili, e per mezzo di distributori automatici, il divieto di vendita e/o somministrazione (con esclusione della somministrazione al tavolo effettuata congiuntamente al pasto) di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 5% del volume, e il divieto di vendita per asporto e/o somministrazione (con esclusione della somministrazione al tavolo effettuata congiuntamente al pasto) di bevande di qualunque genere contenute in contenitori rigidi, quale latta e /o vetro, limitatamente agli esercizi ubicati nelle seguenti vie o piazze:

viale Giusti, via Monte Grappa, via Mazzini, piazzale Ricasoli, VIA Montanara, via Regina Margherita, via Cavour, via I.Nieri, via Pascoli, via Leporini (tra piazzale Boccherini e piazzale Italia), piazzale Italia, Via Carignani, via S.Donato, via Catalani, piazzale Boccherini;

3) limitatamente agli esercizi commerciali ed ai punti di ristoro compresi quelli allestiti dagli organizzatori dell'evento) situati all'interno dell'area di pubblico spettacolo e delle aree di prefiltraggio il divieto di vendita e/o somministrazione (con esclusione della somministrazione al tavolo congiuntamente al pasto) di bevande aventi contenuto alcolico superiore al 5% del volume e il divieto per asporto e/o somministrazione (con esclusione della somministrazione al tavolo congiuntamente al pasto) di bevande di qualunque genere contenute in contenitori rigidi, quale latta e/o vetro ubicati all'interno dell'area di spettacolo e delle aree di prefiltraggio, come da planimetria allegata alla "Relazione Tecnica Generale";

4) il divieto, per chiunque circoli all'interno dell'area di cui al punto 1) di portare al seguito recipienti e/o contenitori di vetro o latta, di qualsiasi genere;

5) l'estensione di tali divieti anche agli ambulanti autorizzati a sostare nelle zone previste, negli stessi giorni ed orari di cui sopra;

Si dà atto che:

- gli esercenti di cui ai punti 1), 2) e 3) dovranno informare l'utenza di tali divieti mediante l'apposizione di avvisi o cartelli informativi apposti all'ingresso dei rispettivi esercizi commerciali e/o rivendite;

- i titolari degli esercizi e attività interessate e ubicati nelle aree sopra citate hanno l'obbligo e il dovere, alla chiusura, di ripulire e sgombrare, a cura e sotto la propria responsabilità diretta, dal materiale ivi accumulato riconducibile all'attività dell'esercizio stesso;
- per il notevole numero di operatori commerciali coinvolti e interessati al provvedimento *de quo* risulta estremamente difficile e dispendiosa, peraltro in brevissimo tempo, una notificazione individuale, si procederà ai sensi dell' art. 8, comma 3, della Legge n. 241/1990, a tenore del quale: "*qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima*"; quindi, l'esecutività del presente atto decorrerà dal momento della pubblicazione all'albo pretorio on line del comune di Lucca;

Significa che:

- l'accertato e mancato rispetto della presente ordinanza da parte dei destinatari e/o del proprio personale addetto, oltre alle possibili conseguenze penali, è sanzionato ai sensi dell'art. 7 *bis* del d.lgs 267/2000 e potrà costituire presupposto per l'applicazione degli artt. 10 e 11 del Regolamento Comunale Cosap relativamente alla revoca e/o alla decadenza del titolo per l'occupazione del suolo pubblico;
- contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Toscana o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini di legge;
- sarà data comunicazione alla Questura del presente provvedimento e sarà cura della Polizia Municipale e delle altre Forze dell'Ordine preposte e competenti di provvedere a verificare l'osservanza del presente provvedimento;

Dispone altresì:

- la pubblicazione degli estremi del provvedimento nell'apposita partizione della sezione "amministrazione trasparente", ai sensi e con le modalità di cui all'art. 23 del d.lgs. 33/2013;
- l'affissione all'Albo Pretorio on line del Comune di Lucca;
- la trasmissione alle Associazioni di Categoria;

Lucca, lì 21 /09/2017

IL SINDACO
Tambellini Alessandro / ArubaPEC S.p.A.